

**Oggetto:** per la sanatoria edilizia basta la conformità al momento della domanda

**Consiglio di Stato - sentenza 7/5/2009 n. 2835**

Il principio normativo della “doppia conformità” intende garantire il richiedente dalla possibile variazione in senso peggiorativo della disciplina edilizia. La norma, infatti, non può ritenersi diretta a disciplinare l’ipotesi inversa dello jus superveniens edilizio favorevole, rispetto al momento ultimativo della proposizione dell’istanza. In effetti, imporre per un unico intervento costruttivo, comunque attualmente “conforme”, una duplice attività edilizia, demolitoria e poi identicamente riedificatoria, lede parte sostanziale dello stesso interesse pubblico tutelato, poiché per un solo intervento, che sarebbe comunque legittimamente realizzabile, si dovrebbe avere un doppio carico di iniziative industriali-edilizie, con la conseguenza, contrastante con il principio di proporzionalità, di un significativo aumento dell’impatto territoriale ed ambientale (altrimenti considerato in termini più ridotti alla luce della “ratio” della norma in tema di accertamento di conformità).